



Referendum Popolare del 22 e 23 marzo 2026

Rappresentanti di partito

Normativa sui referendum: legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 19

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Designazioni dei rappresentanti:

- i soggetti previsti dalla legge sul referendum incaricati di nominare i rappresentanti dei partiti sono idonee figure organizzative di livello regionale e provinciale. Pertanto per Forza Italia, suddette figure corrispondono ai Segretari/Commissari regionali e provinciali. Per le Grandi Città di Torino, Aosta, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari sarà competenza del Segretario/Commissario cittadino la designazione dei rappresentanti di Forza Italia, nell'ambito esclusivo del territorio della Grande Città. Nel caso in cui fosse richiesto, l'elenco ufficiale dei Segretari/Commissari regionali, provinciali e cittadini abilitati ufficialmente a svolgere le funzioni di cui all'art. 19 della L. 352/70 è pubblicato nella *homepage* del sito nazionale di Forza Italia, entrando nel seguente link: <https://forzaitalia.it/coordinamenti-regionali/>;

- per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio ovvero da una delle figure previste dalla legge 53/90, da parte del segretario del partito (ALL. 1, eliminando l'inciso tra parentesi);

- nel caso in cui il segretario non ritenga di nominare direttamente i rappresentanti di partito, può delegare altri (segretari comunali, responsabili di zona o altri dirigenti locali) alla nomina con atti autenticati **ESCLUSIVAMENTE** da un notaio (ALL. 2 e poi ALL. 1 con modifica tra parentesi).

Scadenza del termine per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista dei partiti:

- al Segretario del Comune, è quella del 3° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro giovedì 19 marzo p.v., anche tramite posta elettronica certificata;
- direttamente ai Presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio, oppure la domenica della votazione, purché prima che abbiano inizio le relative operazioni di voto (entro le ore 7.00).

Esercizio delle funzioni: i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata. Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano. Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali.

Permessi e riposi compensativi: in occasione di tutte le consultazioni elettorali a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992). I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal presidente del seggio in cui siano indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali).